



Al Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell' interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l' avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l' articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l' intervento relativo al sito di "Gela e Priolo" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Gela e Priolo";

VISTA la nota di ARPA Sicilia del 18 novembre 2004 con protocollo n. 7367 acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 20120/QdV/DI del 24 novembre 2004, relativa alla validazione della prima fase di caratterizzazione dello stabilimento Polimeri Europa SpA;

VISTA la nota di Polimeri Europa SpA del 22 ottobre 2007 con protocollo n. 534/07, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27552/QdV/DI del 23 ottobre 2007, con la quale è stato trasmesso il "Progetto di bonifica dei suoli aree a sud del Vallone della Neve - Ottobre 2007";

VISTA la nota di Polimeri Europa SpA del 24 ottobre 2007 con protocollo n. 538/07, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27882/QdV/DI del 25 ottobre 2007, con la quale sono state forniti chiarimenti in merito al "Progetto di bonifica dei suoli aree a sud del Vallone della Neve - Ottobre 2007";

VISTA la nota di APAT del 25 ottobre 2007 con protocollo n. 033283, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 28023/QdV/DI del 25 ottobre 2007, con la quale sono state trasmesse le osservazioni relativamente al "Progetto di bonifica dei suoli aree a sud del Vallone della Neve – Ottobre 2007";

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 25 ottobre 2007 che ha deliberato di ritenere approvabile il "Progetto di bonifica dei suoli aree a sud del Vallone della Neve – Ottobre 2007" esclusivamente per le aree a valle delle quali, in corrispondenza della direzione prevalente di flusso delle acque di falda, è presente il marginamento fisico immorsato nelle argille, trasmesso da Polimeri Europa SpA con la nota del 22 ottobre 2007, ed a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. visto che una rilevante parte delle aree di progetto viene indicata dall'Azienda come "non accessibile" si richiede che l'effettiva presenza di vincoli di non accessibilità alle aree, dovuti alla presenza di impianti, edifici, infrastrutture, reti tecnologiche o altro e tali da non consentire la realizzazione dei necessari interventi di bonifica, debba essere dimostrata in modo puntuale con una specifica documentazione anche di tipo fotografico nonché verificata dagli Enti di Controllo locali;
2. si richiede che in fase di progettazione esecutiva degli interventi l'Azienda definisca in dettaglio le zone di applicazione delle tecnologie in situ mediante indagini dirette di campo, si precisa che ~~in fase di~~ caratterizzazione, che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06 sui risultati della caratterizzazione con maglia 50x50 m, evidenziasse il superamento delle concentrazioni limite previste dalla vigente normativa in materia di bonifiche per la specifica destinazione d'uso, devono essere adottate nelle suddette aree le medesime tecnologie di bonifica applicate per aree interessate da analoga contaminazione;
3. per quanto attiene i risultati delle indagini di caratterizzazione sulla base dei quali sono state definite le aree di intervento si precisa che deve essere trasmessa la validazione delle indagini di caratterizzazione da parte di ARPA Sicilia;
4. devono essere previsti interventi anche in corrispondenza delle aree dove sono stati evidenziati superamenti da ARPA nel corso delle attività di validazione;
5. nel rievare che i risultati con maglia 50x50 m trasmessi dall'Azienda nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli- Risultati con maglia 50x50 m", trasmesso da Polimeri Europa SpA, erano riferiti al totale, infatti, la Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06 aveva richiesto "...per ogni area omogenea di proprietà Polimeri, una rappresentazione dei risultati analitici,

2/6

riferiti alla frazione granulometrica passante al vaglio dei 2 mm, comprendente la totalità delle indagini eseguite nelle varie fasi di caratterizzazione si chiede che il progetto in esame tenga conto di tutti i superamenti riscontrati e che siano utilizzate anche su tali aree le medesime tecnologie di bonifica applicate per aree interessate da analoga contaminazione;

6. l'utilizzo delle aree "conformi" è immediatamente possibile; ai fini dell'esercizio delle competenze comunali in materia di edilizia e di urbanistica, si ritiene che per le nuove iniziative sia necessario presentare unitamente al progetto dell'opera da realizzare un'analisi di rischio sito-specifica che mostri l'assenza di rischio per la salute dei lavoratori, per la pubblica incolumità e per l'ambiente, nonché che l'utilizzo non sia di impedimento e/o ostacolo alla già avviata bonifica della falda;
7. le fasce di rispetto delle aree di bonifica in situ non possono essere ritenute svincolabili in quanto sono aree da considerare a garanzia della bonifica e dell'eventuale sua estensione ove lo richiedano i controlli previsti nel presente progetto per verificare l'eventuale estensione del trattamento alle fasce medesime;
8. gli approfondimenti analitici previsti al fine di verificare l'eventuale estensione del trattamento nelle fasce di rispetto devono essere eseguiti per tutte le tecnologie previste e le modalità di esecuzione di tali sondaggi devono ~~ottenere la qualifica formulata~~ dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06 sui risultati della caratterizzazione con maglia 50x50 m e devono prevedere la ricerca di tutti gli analiti previsti nel Piano di caratterizzazione così come approvato; qualora tale caratterizzazione evidenziasse il superamento delle concentrazioni limite previste dalla vigente normativa in materia di bonifiche per la specifica destinazione d'uso devono essere adottate nelle suddette aree le medesime tecnologie di bonifica applicate per aree interessate da analoga contaminazione;
9. atteso che l'identificazione delle aree "non conformi" in relazione alla presenza di superamenti per diossine e PCB nel "top soil" non è ritenuta completa in quanto la ricerca dei medesimi parametri non è stata estesa a tutti i campioni superficiali prelevati, si chiede cautelativamente di considerare contaminate le aree che circondano quelle che presentano superamenti da top soil, a meno che non sia eseguita una caratterizzazione integrativa;
10. per gli interventi di scavo e rimozione dei "top soil" contaminati, proposti dall'Azienda, si ritiene che l'estensione delle aree dell'intervento e della fascia di rispetto deve essere definita mediante l'esecuzione di almeno 4 "top soil" posti ad una distanza massima di 25 m dal punto oggetto di intervento; in caso di contaminazione si dovrà estendere l'analisi ad ulteriori campioni;

11. tutti i top soil contaminati vanno rimossi e avviati direttamente a idoneo smaltimento;
12. vanno eseguiti idonei controlli analitici di fondo scavo nelle aree sottoposte a scotico, non ritenendosi sufficiente il solo controllo topografico previsto alle quote di asportazione previste in progetto, tali analisi devono essere validate dagli Enti di Controllo;
13. il materiale utilizzato per l'eventuale riempimento delle aree sottoposte a scotico deve essere terreno vergine di cava;
14. la proposta di utilizzare la tecnica del bioventing anche su composti IPA tendenzialmente refrattari deve essere supportata da opportuna dimostrazione che tale applicazione sia valida anche tali sostanze (ad esempio per l'abbattimento del benzo(k)fluorantene considerato dall'Azienda).
15. si ritiene che l'applicazione della tecnologia MPE deve essere integrata con interventi di aggotamento e trattamento delle acque di falda in modo tale da aumentare l'efficacia dell'estrazione;
16. le tecnologie adottate devono essere mantenute in opera fino al raggiungimento delle migliori prestazioni ottenibili nelle condizioni sito-specifiche. Tali prestazioni si intendono realizzate al raggiungimento di un valore asintotico di efficienza della tecnologia o delle tecnologie prescelte che deve essere verificato mediante almeno non meno di tre campionamenti successivi in corso d'opera eseguiti, a distanza di 3 mesi; ove l'intervento ~~interessi~~ ~~controlli~~ ~~controllo~~ potrà essere effettuato in fase ~~asque~~ ~~asque~~. Per contaminanti soggetti a lento rilascio (ad esempio, composti clorurati) si dovrà anche prevedere un successivo monitoraggio ad intervento inattivo, onde verificare un possibile nuovo incremento della concentrazione di contaminanti ("rebound");
17. per quanto concerne il parametro "idrocarburi", non si condivide la scelta della frazione alifatica C9-C18 come parametro indice, per la quale si indica peraltro un valore di RfD inalatoria non riportata in banca dati ISS/ISPESL che non considera, di fatto, tale frazione. Si richiede, pertanto, che l'analisi venga condotta secondo i criteri metodologici APAT-ISS, effettuando in particolare la speciazione delle specie idrocarburiche;
18. la realizzazione del primo modulo di bonifica per ciascuna tecnologia deve essere concordata in modo da ottimizzare le prestazioni e definire con maggior dettaglio le procedure di controllo;
19. vanno realizzate condizioni che impediscano la migrazione di metaboliti ed ~~altri~~ ~~possibili~~ ~~effetti~~ ~~di~~ ~~contaminazione~~ ~~secondaria~~. Dovrà essere verificata la compatibilità di interventi condotti con tecnologie differenti in aree limitrofe;
20. ai fini dell'esercizio delle competenze comunali in materia di edilizia e di urbanistica, la conferenza ritiene che esistano nell'ambito del complessivo procedimento di bonifica delle aree contaminate e nel corso del medesimo,

A

livelli differenziati di rischio apprezzabili, in ragione delle modalità di intervento e delle caratteristiche dei beni ambientali investiti dallo stesso, attraverso un procedimento di valutazione analitica diretta a stabilire, in vista del riutilizzo delle aree, quali interventi possono essere espletati, in pendenza del completamento delle procedure di bonifica, senza rischi per la salute dei lavoratori, senza ostacolo per la bonifica in corso ed in generale senza comportare pericoli per la pubblica incolumità e per l'ambiente. A tal fine il richiedente dovrà presentare analisi di rischio sito specifica, condotta secondo i criteri metodologici elaborati dal gruppo di lavoro APAT/ARPAV/ISS/ISPELS/ICRAM, che consenta di valutare i risultati raggiunti con le attività di bonifica e di stimare il rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili. Sulla base delle risultanze di tali analisi saranno eventualmente prescritte le opportune limitazioni d'uso;

21. l'analisi di rischio dovrà essere condotta sulla base dei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitario-ambientale", elaborati da APAT-ARPA/APPA-ISS-ISPELS-ICRAM. Qualora i risultati di tale analisi mostrino il superamento dei livelli di rischio tollerabile per le sostanze cancerogene (10^{-6} per la singola sostanza e 10^{-5} per il rischio cumulato) e per le sostanze non cancerogene (rischio tollerabile pari a 1), l'Azienda dovrà adottare opportune misure di sicurezza e predisporre idonei piani di monitoraggio. In particolare si ricorda che per il fattore di rischio chimico, conformemente a quanto riportato nei suddetti criteri, dovrà essere adottato il valore $1 \text{ mg}/(\text{cm}^2/\text{giorno})$;
22. i carboni attivi utilizzati come sistemi di abbattimento delle emissioni sono rifiuti e devono essere gestiti in conformità alla vigente normativa in materia;
23. tutte le acque di falda emunte nell'ambito degli interventi di bonifica in situ previsti, devono essere trattate ai limiti fissati dalla tabella 2 "concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee" dell'allegato 5 al titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06;
24. la certificazione di intervento, che dovrà essere effettuata secondo modalità fissate dall'Ente di controllo, dovrà comunque verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica di ogni singola area, mediante la realizzazione di punti di campionamento ubicati ad una distanza non superiore a 25 m;
25. in fase di progettazione esecutiva devono essere definite da Polimeri Europa SpA, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
 - le aree di intervento e le modalità di applicazione delle tecnologie proposte;
 - le fasi di intervento e i lotti di intervento compresi in ciascuna fase;

AP

- gli accertamenti da eseguire a due anni dall'applicazione delle differenti tecnologie utilizzate ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle tecnologie medesime;
26. devono essere ottemperate le prescrizioni formulate dall'APAT sul progetto di bonifica in esame con particolare riferimento ad analisi di rischio, gli interventi di bonifica proposti contenute nel parere, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 28023/QdV/DI del 25.10.07;

VISTA la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto di bonifica dei suoli aree a sud del Vallone della Neve – Ottobre 2007", contenuta nella nota di Polimeri Europa SpA del 24 ottobre 2007 con protocollo n. 539/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27886/QdV/DI in data 25 ottobre 2007;

ATTESO che la Conferenza di servizi decisoria del 25 ottobre 2007 ha deliberato di richiedere alla Polimeri Europa SpA di trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza medesima il progetto di bonifica relativo alle aree a valle delle quali, in corrispondenza della direzione prevalente di flusso delle acque di falda, non è presente il marginamento fisico immorsato nel primo livello impermeabile significativo;

~~SEGRETA~~

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto di bonifica dei suoli delle aree del sito industriale di Priolo a sud del Vallone della Neve – Ottobre 2007", trasmesso da Polimeri Europa SpA con nota del 22 ottobre 2007 con protocollo n. 534/07, esclusivamente per le aree a valle delle quali, in corrispondenza della direzione prevalente di flusso delle acque di falda, è presente il marginamento fisico immorsato nelle argille, trasmesso da Polimeri Europa SpA con la nota del 22 ottobre 2007, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. visto che una rilevante parte delle aree di progetto viene indicata dall'Azienda come "non accessibile" si richiede che l'effettiva presenza di vincoli di non accessibilità alle aree, dovuti alla presenza di impianti, edifici, infrastrutture, reti tecnologiche o altro e che non consentano la realizzazione dei necessari interventi di bonifica, debba essere dimostrata in modo puntuale con una specifica documentazione anche di tipo fotografico nonché verificata dagli Enti di Controllo locali;

CA

2. si richiede che in fase di progettazione esecutiva degli interventi l'Azienda definisca in dettaglio le zone di applicazione delle tecnologie in situ mediante indagini dirette di campo, si precisa che nel caso in cui tale caratterizzazione, che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06 sui risultati della caratterizzazione con maglia 50x50 m, evidenziasse il superamento delle concentrazioni limite previste dalla vigente normativa in materia di bonifiche per la specifica destinazione d'uso, devono essere adottate nelle suddette aree le medesime tecnologie di bonifica applicate per aree interessate da analoga contaminazione;
3. per quanto attiene i risultati delle indagini di caratterizzazione sulla base dei quali sono state definite le aree di intervento si precisa che deve essere trasmessa la validazione delle indagini di caratterizzazione da parte di ARPA Sicilia;
4. devono essere previsti interventi anche in corrispondenza delle aree dove sono stati evidenziati superamenti da ARPA nel corso delle attività di validazione;
5. nel rilevare che i risultati con maglia 50x50 m trasmessi dall'Azienda nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli- Risultati con maglia 50x50 m", trasmesso da Polimeri Europa SpA, erano riferiti al totale, infatti, la Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06 aveva richiesto "...per ogni area omogenea di proprietà Polimeri, una rappresentazione dei risultati analitici, riferiti alla frazione granulometrica passante al vaglio dei 2 mm, comprendente la totalità delle indagini eseguite nelle varie fasi di caratterizzazione si chiede che il progetto in esame tenga conto di tutti i superamenti riscontrati e che siano utilizzate anche su tali aree le medesime tecnologie di bonifica applicate per aree interessate da analoga contaminazione;
6. l'utilizzo delle aree "conformi" è immediatamente possibile; ai fini dell'esercizio delle competenze comunali in materia di edilizia e di urbanistica, si ritiene che per le nuove iniziative sia necessario presentare unitamente al progetto dell'opera da realizzare un'analisi di rischio sito-specifica che mostri l'assenza di rischio per la salute dei lavoratori, per la pubblica incolumità e per l'ambiente, nonché che l'utilizzo non sia di impedimento e/o ostacolo alla già avviata bonifica della falda;
7. le fasce di rispetto delle aree di bonifica in situ non possono essere ritenute svincolabili in quanto sono aree da considerare a garanzia della bonifica e dell'eventuale sua estensione ove lo richiedano i controlli previsti nel presente progetto per verificare l'eventuale estensione del trattamento alle fasce medesime;

CP

8. gli approfondimenti analitici previsti al fine di verificare l'eventuale estensione del trattamento nelle fasce di rispetto devono essere eseguiti per tutte le tecnologie previste e le modalità di esecuzione di tali sondaggi devono ottemperare le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06 sui risultati della caratterizzazione con maglia 50x50 m e devono prevedere la ricerca di tutti gli analiti previsti nel Piano di caratterizzazione così come approvato; qualora tale caratterizzazione evidenziasse il superamento delle concentrazioni limite previste dalla vigente normativa in materia di bonifiche per la specifica destinazione d'uso devono essere adottate nelle suddette aree le medesime tecnologie di bonifica applicate per aree interessate da analoga contaminazione;
9. atteso che l'identificazione delle aree "non conformi" in relazione alla presenza di superamenti per diossine e PCB nel "top soil" non è ritenuta completa in quanto la ricerca dei medesimi parametri non è stata estesa a tutti i campioni superficiali prelevati, si chiede cautelativamente di considerare contaminate le aree che circondano quelle che presentano superamenti da top soil, a meno che non sia eseguita una caratterizzazione integrativa;
10. per gli interventi di scavo e rimozione dei "top soil" contaminati, proposti dall'Azienda, si ritiene che l'estensione areale dell'intervento e della fascia di rispetto deve essere definita mediante l'esecuzione di almeno 4 "top soil" per ciascuna distanza massima di 25 m dal punto oggetto di intervento; in caso di contaminazione si dovrà estendere l'analisi ad ulteriori campioni;
11. tutti i top soil contaminati vanno rimossi e avviati direttamente a idoneo smaltimento;
12. vanno eseguiti idonei controlli analitici di fondo scavo nelle aree sottoposte a scotico, non ritenendosi sufficiente il solo controllo topografico previsto alle quote di asportazione previste in progetto, tali analisi devono essere validate dagli Enti di Controllo;
13. il materiale utilizzato per l'eventuale riempimento delle aree sottoposte a scotico deve essere terreno vergine di cava;
14. la proposta di utilizzare la tecnica del bioventing anche su composti IPA tendenzialmente refrattari deve essere supportata da opportuna dimostrazione che tale applicazione sia valida anche tali sostanze (ad esempio per l'abbattimento del benzo(k)fluorantene considerato dall'Azienda).
15. si ritiene che l'applicazione della tecnologia MPE deve essere integrata con interventi di aggotamento e trattamento delle acque di falda in modo tale da aumentare l'efficacia dell'estrazione;

16. le tecnologie adottate devono essere mantenute in opera fino al raggiungimento delle migliori prestazioni ottenibili nelle condizioni sito-specifiche. Tali prestazioni si intendono realizzate al raggiungimento di un valore asintotico di efficienza della tecnologia o delle tecnologie prescelte che deve essere verificato mediante almeno non meno di tre campionamenti successivi in corso d'opera eseguiti, a distanza di 3 mesi; ove l'intervento interessi orizzonti saturi, il controllo potrà essere effettuato in fase acquosa. Per contaminanti soggetti a lento rilascio (ad esempio, composti clorurati) si dovrà anche prevedere un successivo monitoraggio ad intervento inattivo, onde verificare un possibile nuovo incremento della concentrazione di contaminanti ("rebound");
17. per quanto concerne il parametro "idrocarburi", non si condivide la scelta della frazione alifatica C9-C18 come parametro indice, per la quale si indica peraltro un valore di RfD inalatoria non riportata in banca dati ISS/ISPESL che non considera, di fatto, tale frazione. Si richiede, pertanto, che l'analisi venga condotta secondo i criteri metodologici APAT-ISS, effettuando in particolare la speciazione delle specie idrocarburiche;
18. la realizzazione del primo modulo di bonifica per ciascuna tecnologia deve essere concordata in modo da ottimizzare le prestazioni e definire con maggior dettaglio le procedure di controllo;
- ~~19. le non-realizzate condizioni che impediscano la migrazione di contaminanti~~ ed altri possibili effetti di contaminazione secondaria. Dovrà essere verificata la compatibilità di interventi condotti con tecnologie differenti in aree limitrofe;
20. ai fini dell'esercizio delle competenze comunali in materia di edilizia e di urbanistica, la conferenza ritiene che esistano nell'ambito del complessivo procedimento di bonifica delle aree contaminate e nel corso del medesimo, livelli differenziati di rischio apprezzabili, in ragione delle modalità di intervento e delle caratteristiche dei beni ambientali investiti dallo stesso, attraverso un procedimento di valutazione analitica diretta a stabilire, in vista del riutilizzo delle aree, quali interventi possono essere espletati, in pendenza del completamento delle procedure di bonifica, senza rischi per la salute dei lavoratori, senza ostacolo per la bonifica in corso ed in generale senza comportare pericoli per la pubblica incolumità e per l'ambiente. A tal fine il richiedente dovrà presentare analisi di ~~rischio sito-specifica, condotte secondo i criteri metodologici elaborati dal~~ gruppo di lavoro APAT/ARPAV/ISS/ISPESL/ICRAM, che consenta di valutare i risultati raggiunti con le attività di bonifica e di stimare il rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o

attivabili. Sulla base delle risultanze di tali analisi saranno eventualmente prescritte le opportune limitazioni d'uso;

21. l'analisi di rischio dovrà essere condotta sulla base dei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitario-ambientale", elaborati da APAT-ARPA/APPA-ISS-ISPEL-ICRAM. Qualora i risultati di tale analisi mostrino il superamento dei livelli di rischio tollerabile per le sostanze cancerogene (10^{-6} per la singola sostanza e 10^{-5} per il rischio cumulato) e per le sostanze non cancerogene (rischio tollerabile pari a 1), l'Azienda dovrà adottare opportune misure di sicurezza e predisporre idonei piani di monitoraggio. In particolare si ricorda che per il fattore di aderenza dermico, conformemente a quanto riportato nei suddetti criteri, dovrà essere adottato il valore $1 \text{ mg}/(\text{cm}^2/\text{giorno})$;
22. i carboni attivi utilizzati come sistemi di abbattimento delle emissioni sono rifiuti e devono essere gestiti in conformità alla vigente normativa in materia;
23. tutte le acque di falda emunte nell'ambito degli interventi di bonifica in situ previsti, devono essere trattate ai limiti fissati dalla tabella 2 "concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee" dell'allegato 5 al titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06;
24. la certificazione di intervento, che dovrà essere effettuata secondo modalità fissate dall'Ente di controllo, dovrà anche verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica di ogni singola area, mediante la realizzazione di punti di campionamento ubicati ad una distanza non superiore a 25 m;
25. in fase di progettazione esecutiva devono essere definite da Polimeri Europa SpA, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
 - le aree di intervento e le modalità di applicazione delle tecnologie proposte;
 - le fasi di intervento e i lotti di intervento compresi in ciascuna fase;
 - gli accertamenti da eseguire a due anni dall'applicazione delle differenti tecnologie utilizzate ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle tecnologie medesime;
26. devono essere ottemperate le prescrizioni formulate dall'APAT sul progetto di bonifica in esame con particolare riferimento ad analisi di rischio; gli interventi di bonifica proposti contenuti nel progetto, requisiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 28023/QdV/DI del 25.10.07.

28

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta da Polimeri Europa SpA un'apposita variante al Progetto di cui all'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere presentata una fideiussione a cura di Polimeri Europa SpA a favore della Regione Sicilia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto di cui all'articolo 1, stimato in euro 2.980.000,00 (euro duemilioninovecentottantamila/00).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**



26